

## **Usura bancaria: la competenza territoriale segue il luogo dell'ultima riscossione.**

di *Cesare Capuzzo*

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
DECRETO N. 100/2017 DEL 27.03.2017, EST. A. BALSAMO  
DECRETO N. 290/2015 DEL 02.11.2015, EST. F.M. IACOVIELLO

Nel dirimere un contrasto tra pubblici ministeri ai sensi dell'art. 54 c.p.p., la Procura Generale della Corte di Cassazione ha risolto un dilemma sulla competenza territoriale del reato di usura bancaria, stabilendo che l'Ufficio competente a procedere è quello nel cui circondario è avvenuta la riscossione del capitale e degli interessi usurari, dovendo aversi riguardo al luogo di stipulazione del contratto di finanziamento solo nel caso in cui difetti la successiva riscossione dei ratei usurari.

L'episodio che ha dato origine al decreto in commento non è affatto singolare. Ricostruiamo dunque la vicenda passo per passo.

La prima mossa era partita dalla Procura di Milano, che aveva trasmesso alla Procura di Savona il fascicolo relativo a un procedimento penale a carico di un legale rappresentante di banca indagato per usura in relazione a due contratti di mutuo fondiario.

Il Pm trasmittente aveva rilevato che i contratti di finanziamento erano stati stipulati a Milano, ma i rapporti erano intrattenuti con le filiali di Toirano e Loano, perché lì venivano riscossi gli interessi convenuti.

Come si legge nella premessa del decreto, il Pm milanese osservava che l'usura è da ricondurre alla categoria del reato a "schema duplice", potendo realizzarsi tanto con una condotta unitaria (nel caso in cui la pattuizione non sia seguita da dazione), quanto secondo lo schema della "condotta frazionata" o "consumazione prolungata" (giacché il successivo versamento degli interessi comporta l'approfondimento dell'offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo). Pertanto, secondo il magistrato milanese, il raggiungimento dell'accordo segnava solo il momento di perfezionamento del reato, mentre la concreta riscossione degli interessi determinava il momento ed il luogo della consumazione rilevante ai fini dell'attribuzione territoriale.

Il pensiero del Pm era dunque ispirato (per sua stessa ammissione) dalla giurisprudenza consolidata in tema di corruzione (vale a dire del delitto a "duplice schema" per antonomasia), che individua una progressione delittuosa nella dazione che fa seguito alla pattuizione, capace di spostare in avanti nel tempo, ma anche

nello spazio, il momento consumativo del reato, finendo col radicare la competenza per territorio nel luogo dell'ultimo pagamento<sup>1</sup>.

In effetti, anche la Suprema Corte aveva già fatto propria l'idea secondo cui l'usura deve essere ricondotta alla famiglia dei reati a condotta frazionata, o a consumazione prolungata. Soprattutto alla luce dell'art. 644-ter c.p., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione, sia degli interessi che del capitale<sup>2</sup>.

Idea quest'ultima che, in principio, veniva condivisa anche dal Pm di Savona, il quale però non si trovava d'accordo con il collega milanese sulle conseguenze di campo territoriale, perché la forza attrattiva del luogo di ultima riscossione provocherebbe incertezze sul giudice naturale, nonché *"scompensi di tipo pratico"*. Ad esempio – ipotizzava il Pm di Savona – se tra la conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio intervenisse un pagamento presso un luogo estraneo al circondario di competenza, il Pm in procinto di esercitare l'azione penale sarebbe costretto a trasmettere il fascicolo ad un'altra Procura.

Per una ragione pratica, dunque, il magistrato di Savona sosteneva che la competenza per territorio in relazione al delitto di usura *"debba essere individuata nella Procura del luogo in cui il reato di usura si è perfezionato in una qualunque delle sue forme ma, in ogni caso, nella prima in ordine di tempo"*.

Questa soluzione non avrebbe tradito l'insegnamento della Suprema Corte (secondo cui l'usura si consuma con l'ultima riscossione), e al contempo avrebbe garantito la competenza territoriale nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, al pari di quanto avviene per i reati permanenti ai sensi dell'art. 8 co. 3 c.p.p.

Per questi motivi, il Pm di Savona riteneva che il fascicolo fosse di competenza della Procura di Milano.

Chiamata a fare da arbitro sul contrasto, la Procura Generale ha fatto richiamo agli insegnamenti della Suprema Corte, di cui *supra*, qualificando la riscossione come il *"momento consumativo sostanziale"* dell'usura, che non è un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato *"a condotta frazionata"* o *"a consumazione prolungata"*, in cui *"i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante"* e *"soltanto laddove difetti l'elemento della riscossione dei ratei usurari dovrebbe aversi riguardo al momento del perfezionamento dell'accordo"*.

Così, il PG della Corte di Cassazione ha stabilito che l'Ufficio competente a procedere fosse la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

Insomma, il PG della Corte di Cassazione ha fatto placida applicazione dell'art. 8 co. 1 c.p.p., collocando la competenza territoriale dell'usura nel suo luogo di

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 23365.

<sup>2</sup> Cass., Sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045, Casadei e altri; Cass. Sez. II, 4 giugno 2014, n. 37693; Cass., Sez. II, 11 giugno 2015, n. 40380.

consumazione sostanziale, senza fare accomodamenti interpretativi per esigenze pratiche.

Del resto vale la pena segnalare che, in un altro procedimento per usura bancaria, la Procura Generale della Corte di Cassazione, con decreto n. 290/2015 del 2.11.2015 – est. F.M. Iacoviello (qui allegato), aveva già risolto con il medesimo principio<sup>3</sup> un contrasto territoriale tra i pubblici ministeri di Milano e Napoli.

In quest'ultimo caso, la banca aveva intrapreso un'azione esecutiva nei confronti del cliente presso un circondario (quello di Napoli) diverso da quello della filiale in cui erano state versate le ultime rate di mutuo (Milano).

La Procura Generale aveva parificato la riscossione volontaria alla riscossione coattiva, ritenendo che il pignoramento fosse un atto consumativo del reato di usura, idoneo ad attrarre la competenza territoriale nel luogo dell'esecuzione. In quella fattispecie, però, la banca aveva notificato solo un atto di precetto, ossia una mera intimazione ad adempiere, sicché non si poteva ritenere ancora iniziata la riscossione coattiva, e di conseguenza il PG della Corte di Cassazione aveva determinato la competenza territoriale a Milano, nel luogo di ultima riscossione volontaria.

Ebbene, questi insegnamenti della Procura Generale stimolano ad approfondire una riflessione sul concetto di “riscossione”, che fa da perno al momento consumativo-progressivo del reato di usura, in forza dell'art. 644-ter c.p.<sup>4</sup>

È verosimile ritenere, infatti, che il Legislatore non abbia adoperato a caso il termine “riscossione” in luogo di altri termini, quali ad esempio “pagamento” o “dazione”, volendo attribuire rilevanza specifica al momento e al luogo in cui l'usurario incassa gli interessi e/o il capitale, anziché all'atto mediante il quale gli stessi fuoriescono dalla sfera di disponibilità del soggetto usurato. Logica quest'ultima che, ad esempio, orienta l'individuazione della competenza territoriale del delitto di truffa, che si consuma “*nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa*”<sup>5</sup>.

Se ciò è vero, laddove l'usurato abbia pagato il debito tramite vaglia postale, bonifico su conto corrente o addebito RID/SDD, il momento e il luogo di consumazione del reato di usura dovranno essere individuati in funzione della filiale, o meglio del conto corrente sul quale sono state incassate le somme, anziché di quello da cui sono uscite.

---

<sup>3</sup> Richiamo a Cass., Sez. II, 19 giugno 2009, n. 42322.

<sup>4</sup> Invero, proprio l'introduzione dell'art. 644-ter c.p., per opera della Legge n. 108 del 7 marzo 1996, ha determinato la giurisprudenza ad abbandonare la concezione del reato di usura come “reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti”, a favore della configurazione del reato a condotta frazionata o consumazione prolungata, cfr. sul punto Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055.

<sup>5</sup> Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 48027.

Per quanto noto a questo autore, la Corte di Cassazione non ha avuto ancora occasione di pronunciarsi apertamente sulla competenza per territorio in relazione al reato di usura bancaria. Tuttavia, la Procura Generale ha già maturato un solido convincimento sulla forza attrattiva del luogo di riscossione, che sembra essere destinato ad orientare le future attribuzioni delle procure territoriali.